



COMUNE DI ASOLO
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI
CIMITERI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2002
- esecutivo -

SOMMARIO

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|--|------|--|
| | CAPO I - NORME GENERALI | | CAPO IV - NORME TRANSITORIE |
| 1 | Oggetto del regolamento | 13 | Censimento delle utenze in atto |
| 2 | Modalità di svolgimento del servizio | 14 | Regolarizzazione delle utenze in atto |
| | CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | 15 | Procedure per la regolarizzazione delle utenze |
| 3 | Campo di applicazione | | CAPO V - NORME FINALI |
| 4 | Orario del servizio - Sospensione del servizio | 16 | Individuazione delle unità organizzative |
| 5 | Tariffe - Pubblicità delle tariffe | 17 | Termine per la conclusione dei procedimenti |
| 6 | Modalità per il pagamento del canone | 18 | Tutela dei dati personali |
| 7 | Durata della convenzione | 19 | Norme abrogate |
| | CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA | 20 | Pubblicità del regolamento |
| 8 | Richiesta di utenza | 21 | Casi non previsti dal presente regolamento |
| 9 | Convenzione di utenza | 22 | Rinvio dinamico |
| 10 | Tipo di lampadine | 23 | Sanzioni |
| 11 | Divieti | 24 | Entrata in vigore |
| 12 | Installazione di portalampe speciali | | |

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto, oltrechè del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio potrà essere svolto secondo le seguenti forme:

- a. in economia così come previsto dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.
- b. Mediante affidamento a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Campo di applicazione.

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia;
- d) di colombari, ossari, cinerari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.,

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 4 - Orario del servizio - Sospensione del servizio.

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri potrà coincidere o essere superiore al periodo di accensione della pubblica illuminazione.

2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 5 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. In caso di concessione a terzi del servizio, le tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale, potranno essere variate, sentito in proposito l'appaltatore o concessionario del servizio;

3. Le tariffe sono così costituite:

1°) Spese fisse di impianto comprendenti:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
- c) la fornitura del portalampada e della lampada;

2°) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade;
- c) l'erogazione dell'energia elettrica.

4. La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo, in ogni cimitero comunale, con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento, siano queste da effettuarsi direttamente al Comune o al Concessionario del servizio.

5. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto. Il comune o il concessionario del servizio provvederà nel più breve tempo possibile alla cessazione della fornitura.

Art. 6 - Modalità per il pagamento del canone.

1. Nel caso di gestione diretta del servizio da parte del Comune di Asolo il canone, annualmente anticipato, è versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
- a mezzo di versamento sul conto corrente postale.

2. Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporta l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure previste dalle norme vigenti.

3. Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi, il corrispettivo determinato a seguito di gara d'appalto e previsto dal contratto, dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale in unica rata

annuale scadente il 30 novembre di ogni anno.

4. Per ogni incasso effettuato per le Utenze concesse o prestazioni effettuate il concessionario dovrà servirsi degli appositi moduli prestabiliti, numerati e assunti in carico all'Amministrazione comunale, preventivamente vistati dal Responsabile del Servizio Finanziario. Detti bollettari vanno conservati e versati al termine della gestione al Comune che potrà, comunque, sempre esaminare e verificare.

Art. 7 - Durata della convenzione.

1. La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione è attivato l'impianto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

3. I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 settembre dell'anno precedente.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

Art. 8 - Richiesta di utenza.

1. La richiesta di utenza può essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione è immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

2. Per le zone non servite è comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

3. In caso di concessione del servizio a terzi, la richiesta di utenza dovrà avvenire direttamente presso il concessionario gestore del servizio. A tal fine il concessionario dovrà indicare presso ogni cimitero comunale l'indicazione e sede della ditta oltre che il recapito presso cui l'utenza potrà rivolgersi.

Art. 9 - Convenzione di utenza.

1. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

2. All'atto della convenzione l'utente versa al funzionario incaricato le seguenti somme:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese di primo impianto del portalampane e delle lampade;
- c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi;

come determinate con la tariffa di cui al precedente articolo 5.

3. In caso di concessione a terzi del servizio, le somme previste al comma 2 del presente articolo, dovranno essere versate al concessionario.

Art. 10 - Tipo di lampadine.

1. Il servizio è assicurato con lampadine da Watt alimentate con tensione non superiore a Volt.

2. Il tipo di lampade usate sarà uguale per tutti i cimiteri comunali.

3. In caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, la ditta affidataria, dovrà fornire le lampade aventi le medesime caratteristiche di quelle esistenti e comunque secondo le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 11 - Divieti.

1. E' assolutamente vietato agli utenti di:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 12 - Installazione di portalampane speciali.

1. Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampane di serie che fornisce il Comune con altro speciale del tipo approvato dall'ufficio tecnico comunale, con lampada da Watt, come previsto dall'art. 10.

2. La sostituzione è fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Art. 13 - Censimento delle utenze in atto.

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale cura:
 - a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
 - b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.
2. In caso di concessione del servizio a terzi, al termine del periodo d'appalto, la ditta concessionaria, dovrà provvedere alla trasmissione al Comune di Asolo dell'elenco delle convenzioni in atto, con riportati tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto tenuto al pagamento e ubicazione della relativa utenza in ambito cimiteriale oltre che al relativo recapito.

Art. 14 - Regolarizzazione delle utenze in atto.

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, possono essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.
3. Nel caso di affidamento del servizio a terzi, gli adempimenti di cui al comma 2° sono svolti dalla ditta concessionaria.

Art. 15 - Procedure per la regolarizzazione delle utenze.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati devono produrre l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

CAPO V NORME FINALI

Art. 16 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num. d'ord. | OGGETTO | SETTORI DI INTERVENTO | UNITA' ORGANIZZATIVA |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Convenzioni | Ufficio Tributi | 2 ^a - Finanziaria |
| 2 | Riscossioni delle utenze | Ufficio Tributi | 2 ^a - Finanziaria |
| | | | |

Art. 17 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num. d'ord. | INTERVENTI | Giorni utili per la definizione |
|-------------|--|---------------------------------|
| 1 | Perfezionamento della convenzione | Trenta |
| 2 | Comunicazione di non adesione alla richiesta | Trenta |
| 3 | Termine per la sostituzione delle lampade | Sessanta |
| | | |

Art. 18 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 19 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 20 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per i servizi cimiteriali;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 22 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 euro a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.


4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il



Data

Il segretario comunale

.....